



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 378 DEL 29 marzo 2001

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alfredo Mensitieri V. Presidente, dall'avv. Lucio Trovato, Componente e dal dott. Franco Corbo, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, della Procura Federale nella persona dell'avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22-23 marzo 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 34

#### A) DEFERIMENTI

##### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sigg. Alfredo Aglietti – Massimiliano Allegri – Daniele Amerini – Girolamo Bizzarri – Gianluca Lillo (Soc. Pistoiese) e sigg. Giacomo Banchelli (già tesserato Soc. Atalanta) – Cristiano Doni – Fabio Gallo - Sebastiano Siviglia – Luciano Zauri (Soc. Atalanta): violazione dell'art. 2 comma 1 C.G.S.

Con provvedimento del 30/10/00 (pervenuto alla L.N.P. il 2/11/00) il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione cinque calciatori tesserati per la Soc. Pistoiese (**Aglietti Alfredo, Allegri Massimiliano, Amerini Daniele, Lillo Gianluca e Bizzarri Girolamo**) e tre calciatori tesserati per la Soc. Atalanta (**Banchelli Giacomo, Doni Cristiano e Siviglia Sebastiano**) per rispondere tutti di illecito sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 1 C.G.S. “per essersi in concorso tra loro, e con altri tesserati allo stato non identificati, in data anteriore e prossima al 19-20 agosto 2000, accordati per realizzare condotte illecite, volte ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara di Coppa Italia **Atalanta – Pistoiese** disputata a Bergamo il 20 agosto 2000 e valida per il concorso pronostici e scommesse, così favorendo scommesse vincenti sul risultato parziale-finale 1-X che risultano essere state effettuate in molte Agenzie della penisola e per quanto attiene alla Toscana in area prossima a Pistoia, da loro familiari o persone ad essi comunque vicine o collegate”.

Il deferimento è fondato sulle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini in ordine alla possibile compromissione della regolarità agonistica della gara di Coppa Italia Atalanta-Pistoiese del 20/8/00, conclusasi con il risultato finale di 1-1 (primo tempo 1-0). Gli esiti (provvisori) di queste indagini sono consacrati nella relazione 27/10/00 le cui risultanze possono essere sintetizzate come segue:

- 1) L'evento scatenante dei sospetti in ordine ad un preordinato condizionamento della gara all'illecito fine del conseguimento di un preciso risultato è consistito nel ragguardevole incremento delle scommesse sullo stesso risultato parziale-finale della gara suddetta: incremento apparso anomalo, oltre che per la concentrazione su un particolare risultato, anche per la localizzazione delle scommesse in determinate aree geografiche (ed in particolare nella zona di Pistoia), nonché per il numero e l'entità delle puntate.
- 2) Tutte le scommesse di importo significativo sono state effettuate nella giornata del 20 agosto ad eccezione di quelle effettuate in Pistoia e Livorno nella tarda serata del 19.
- 3) La prima scommessa, singola e vincente, sul "parziale-finale 1-X" è stata effettuata alle 22,15 del 19 agosto, subito dopo la cena tenutasi presso il ristorante "La Taverna Valtellinese" di Bergamo cui avrebbero partecipato, tra gli altri, i calciatori atalantini BANCHELLI (che si sarebbe divertito a consigliare la puntata anche al cuoco del locale), CARRERA, DONI, GALLO.
- 4) L'esame del traffico telefonico relativo alle utenze cellulari intestate alla quasi totalità dei calciatori di Atalanta e Pistoiese (tabulati all.ti 50-51-52-53-54-55) ha consentito di accertare: a) che sono intercorse numerose telefonate tra i suddetti calciatori sia nei giorni immediatamente precedenti la gara, sia il giorno stesso, sia nei giorni successivi; b) che alcuni calciatori hanno avuto contatti telefonici con persone direttamente od indirettamente coinvolte nelle scommesse concernenti la gara in questione; c) che alcune di queste ultime telefonate sono avvenute addirittura quasi in coincidenza con l'effettuazione delle scommesse; d) che le scommesse singole sul "parziale-finale 1-X" di Atalanta-Pistoiese sono tutte successive alla cena bergamasca menzionata sub 3.
- 5) Quanto alla posizione dei singoli calciatori è emerso che: a) AGLIETTI (Pistoiese), indicato come scommettitore abituale, ha avuto molteplici contatti telefonici con la persona (Speri Giovanni Battista) che ha effettuato le scommesse in Bussolengo. Parenti del calciatore (Aglietti Giulio e Gabriele, rispettivamente padre e figlio) hanno effettuato significative scommesse in Montevarchi; b) ALLEGRI (Pistoiese) ha avuto molteplici contatti telefonici con persone vicine agli scommettitori. Conoscenti del calciatore hanno effettuato significative scommesse in Prato e Pescara; c) AMERINI (Pistoiese) ha avuto ripetuti contratti telefonici con BANCHELLI (Atalanta); d) LILLO (Pistoiese) ha avuto molteplici contatti telefonici con BANCHELLI (Atalanta); e) BIZZARRI (Pistoiese) ha avuto molteplici contatti telefonici tra il 16 ed il 23 agosto con DONI (Atalanta); f) BANCHELLI (Atalanta) ha avuto ripetuti contatti telefonici con LILLO e AMERINI della Pistoiese; ha partecipato alla cena del 19 sera; ha chiesto (la stessa sera) a Ghidini Tiziana, dipendente dell'Agenzia T. Tasso di Bergamo, cosa significasse la scommessa "parziale-finale", senza peraltro effettuare alcuna scommessa presso la suddetta agenzia; g) DONI (Atalanta) è stato indicato come scommettitore abituale, anche su eventi calcistici, ed in particolare come frequentatore della cit. agenzia Tasso di Bergamo; ha partecipato alla cena del 19 agosto; ha avuto vari contatti telefonici con BIZZARRI (Pistoiese); h) SIVIGLIA (Atalanta): suo fratello Antonio ha effettuato significative scommesse sul "parziale-finale 1-X" nella mattinata del 20 agosto presso il punto SNAI "All Bets" di Reggio Calabria, dando poi l'impressione di volersi sottrarre all'identificazione al momento della riscossione della vincita nei giorni successivi.

6) Vari scommettitori (anche tra quelli legati in qualche modo ai calciatori) hanno tenuto comportamenti anomali in occasione del ritiro delle vincite, in particolare dando preferenza alla riscossione in denaro contante piuttosto che in assegni.

Con lo stesso atto di deferimento il Procuratore Federale ha chiesto l'immediata sospensione, in via cautelare ex art. 10 C.G.S., di tutti i deferiti.

Con provvedimento in data 3/11/00 la Commissione ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti sono pervenute memorie difensive di LILLO e ALLEGRI.

LILLO ha sostenuto: di non essere stato affatto coinvolto nel traffico telefonico sospetto, essendosi limitato a sole 3 telefonate (una il 17 agosto, le altre due il 19) con BANCHELLI, suo ex compagno di squadra e di stanza nella stagione 99/00, con oggetto del tutto estraneo al risultato della gara Atalanta-Pistoiese; di non aver avuto alcun rapporto con gli scommettitori e gli altri personaggi identificati dall'Ufficio Indagini; di non aver partecipato alla gara cit., essendo rimasto in panchina. Ha evidenziato come i propri conti correnti bancari non siano stati interessati da alcun movimento anomalo nei giorni precedenti o successivi alla gara de qua, ha prodotto vari documenti ed ha concluso chiedendo di essere prosciolti da ogni addebito.

ALLEGRI ha negato qualsivoglia suo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine. In particolare ha rilevato l'assenza di qualsiasi prova di suoi rapporti con l'ignoto individuo che avrebbe effettuato, presso il punto SNAI di Pescara, consistenti giocate (tutte contemplanti il risultato finale di parità) sulla gara Atalanta - Pistoiese del 20 agosto. Quanto alle scommesse effettuate presso i punti SNAI di Prato, ha rilevato come non potesse costituire fondamento di addebiti disciplinari nei suoi riguardi il fatto che l'ignoto scommettitore fosse risultato collegabile (per pregressi rapporti professionali) a Grazzini Mauro, titolare di altra agenzia ippica in Prato ed amico di lunga data di esso esponente. Ha osservato infine come il traffico telefonico relativo ai giorni "a cavallo" della gara non avesse evidenziato alcun contatto sospetto con calciatori dell'Atalanta, né con persone comunque coinvolte con le scommesse. Ha concluso pertanto chiedendo di essere prosciolti da ogni addebito.

BANCHELLI, DONI e SIVIGLIA hanno formulato istanze di ammissione testi e prodotto documenti. Anche AMERINI e AGLIETTI hanno chiesto l'ammissione di testi a difesa. Il Procuratore Federale ha indicato a teste il Vice Capo Ufficio Indagini Biagio Martino ed ha chiesto l'acquisizione di ulteriori documenti.

All'udienza del 21/11/00 sono comparsi il Procuratore Federale e tutti i calciatori deferiti assistiti dai rispettivi difensori. La Commissione ha anzitutto deciso sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie delle parti ed ha quindi proceduto, nella stessa udienza ed in quella successiva del 23/11/00, all'audizione dei tesserati deferiti ed all'escussione dei testi indicati. All'esito dell'istruttoria, il Procuratore Federale ha chiesto il proscioglimento di LILLO e l'irrogazione, nei confronti di tutti gli altri deferiti, della sanzione della squalifica per anni 3. I difensori hanno concluso per il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

Con provvedimento in data 24/11/00 la Commissione ha disposto la restituzione degli atti al Procuratore Federale, essendo emersa nel corso del dibattimento la pendenza di ulteriori indagini a carico di altri tesserati per la medesima vicenda.

Con atto 16/2/01 (pervenuto alla L.N.P. in data 20/2/01) il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione altri due calciatori della società Atalanta, GALLO FABIO e ZAURI LUCIANO, per rispondere, in concorso con i tesserati già deferiti con atto 30/10/00, del medesimo illecito sportivo, essendo emerso dalle ulteriori indagini (relazione Ufficio Indagini 14/2/01): a) che i suddetti tesserati avevano avuto contatti telefonici con persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'effettuazione delle scommesse; b) che loro familiari avevano effettuato scommesse sulla gara Atalanta-Pistoiese del 20 agosto presso agenzie di Cusano Milanino e di Bergamo; c) che Gallo aveva partecipato alla cena presso il ristorante bergamasco "La Taverna Valtellinese" nella serata del 19.

La Commissione ha quindi disposto che sia il procedimento instaurato con l'atto di deferimento 30/10/00, sia quello promosso con l'atto di deferimento 16/2/01 fossero chiamati nella riunione del 22/3/01.

Contestati gli addebiti, i tesserati della Soc. Atalanta hanno depositato memoria difensiva, corredata da consulenza tecnica volta a contestare la rilevanza probatoria dei tabulati prodotti dalla Procura (con particolare riguardo allo scambio di messaggi sms tra DONI e BIZZARRI) ed hanno formulato istanze istruttorie.

Alla riunione del 22/3/01 sono comparsi il Procuratore Federale e tutti i tesserati deferiti assistiti dai rispettivi difensori. La Commissione, in via preliminare, ha disposto la riunione dei due procedimenti disciplinari, ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dalla difesa – sulla base di asserito rapporto di pregiudizialità con i procedimenti penali pendenti (nella fase delle indagini preliminari) a carico di alcuni incolpati presso le Procure della Repubblica di Lucca e Pistoia per il reato di frode sportiva – ed ha deciso sulle istanze istruttorie formulate dalle parti. Si è quindi proceduto all'escussione in contraddittorio tra loro, dei testi col. Martino (indicato dalla Procura) e ing. Zingarelli (indicato dalla difesa) con particolare riferimento alla problematica concernente il traffico telefonico tra DONI e BIZZARRI.

Previa ampia discussione, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo il proscioglimento di LILLO e l'irrogazione, nei confronti di tutti gli altri deferiti, della sanzione della squalifica per anni 3. I difensori hanno concluso per il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

La Commissione, esaminati gli atti e le memorie difensive, sentite le parti, rileva che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento sono emerse circostanze tali da far ritenere che relativamente alla gara di Coppa Italia Atalanta-Pistoiese, disputatasi il 20 agosto 2000 alle ore 20,30, tra taluni calciatori della due Società vennero presi accordi volti a condizionare l'esito della partita.

Tale convincimento trae origine dalla sussistenza di elementi di carattere indiziario, gravi, univoci e concordanti tra di loro, tali da configurare gli estremi oggettivi dell'illecito sportivo contestato.

In primo luogo, la rilevazione di un determinato volume di scommesse effettuate su una specifica gara e sullo stesso risultato parziale/finale attirò l'attenzione delle agenzie per la sua anomalia statistica.

A tale riguardo va detto che, in linea generale, l'aumento delle puntate (oltretutto non suffragato nella specie da dati comparativi) non costituirebbe elemento di per sé tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Nel caso specifico, però, le puntate si erano concentrate su scommesse particolari (risultato parziale/finale 1-X nonché previsione dell'esatto risultato finale).

Inoltre sono emerse, a conferma del contenuto della denuncia inoltrata dalla Snai, altre evidenti anomalie di cui si dirà in seguito.

Va ricordato che la gara in questione era stata inserita dalla Snai e dalla Strike, ai fini dell'acquisizione delle scommesse, tra gli eventi speciali, mentre l'altro circuito nazionale Match Point accettava esclusivamente scommesse legate al pronostico di altre partite.

La classificazione della partita Atalanta-Pistoiese come evento speciale, contrassegnato con la lettera "R", consentiva di scommettere sul singolo evento calcistico per l'accoppiata risultato parziale/risultato finale e per il pronostico sull'esatto risultato finale.

Le quote offerte per l'esatta previsione dell'accoppiata 1-X e risultato finale 1-1 consentivano allo scommettitore di ottenere vincite consistenti in rapporto all'entità della giocata.

Questi due tipi di scommesse ed in particolare l'accoppiata 1-X raggiunsero un volume ed una frequenza che la Snai e la Strike considerarono eccessivi inducendo la Snai prima a ridurre le quote ed a limitare le puntate e successivamente, perdurando la richiesta delle scommesse, a chiudere la loro accettazione.

Aperte le inchieste da parte dell'Autorità Giudiziaria e di quella Sportiva, gli uffici inquirenti indirizzarono le loro indagini alla individuazione degli scommettitori. Venne così accertato che le puntate erano state effettuate in diverse regioni d'Italia, e che, ogni volta che si era potuti giungere all'identificazione degli scommettitori, questi risultarono essere parenti o amici di alcuni dei calciatori deferiti.

La peculiarità della scommessa, che non vedeva la squadra di categoria superiore vincente nel primo tempo ed in pareggio alla fine della partita, l'esteso numero di persone che, parenti od amici di calciatori puntarono su quel particolare risultato e su altre combinazioni sempre incentrate sul pareggio finale, non possono costituire casuali coincidenze ma hanno un'unica logica spiegazione e cioè che gli scommettitori conoscessero in anticipo l'andamento del punteggio ed il risultato finale e che essi lo avessero appreso dai calciatori con cui erano in relazione. Questa convinzione è rafforzata dalle modalità di effettuazione delle scommesse e dal comportamento tenuto dai singoli scommettitori, sia al momento dell'effettuazione delle giocate sia al momento dell'incasso delle stesse.

Riservata ogni più approfondita analisi al prosieguo, sin d'ora si può affermare che dal comportamento tenuto dagli scommettitori traspare l'evidente interesse di puntare poste le più alte possibili, a volte utilizzando altre persone quale tramite per poter moltiplicare le scommesse, ed a volte puntando, per loro stessa ammissione, cifre inusuali rispetto al livello delle puntate effettuate abitualmente.

Tale comportamento lascia chiaramente intendere che gli scommettitori si muovevano a colpo sicuro e cercavano di ottimizzare "l'investimento".

In alcuni casi, i soggetti che si erano visti rifiutare l'accettazione delle scommesse particolari su Atalanta-Pistoiese si recarono, pur di poter piazzare la scommessa, presso le agenzie Strike che tenevano ancora aperto il gioco quando già la Snai aveva deciso di chiudere le puntate.

Si rileva quindi un accanimento nell'effettuare quelle particolari scommesse, che trova plausibile spiegazione soltanto con la certezza che le stesse sarebbero andate a buon fine, producendo un sicuro guadagno, proprio per la consapevolezza che gli scommettitori avevano dell'avvenuto "accomodamento" del risultato.

Ulteriore significativo indizio è il fatto che gli scommettitori cercarono in alcuni casi di rimanere nell'anonimato, mentre in altri si rifiutarono di dichiarare la propria identità.

Questa reticenza non si giustifica se non con la coscienza da parte degli stessi della illiceità del proprio operato e con l'intento di non coinvolgere i loro ispiratori.

Solo alla luce di tali intenzioni si spiega la circostanza, altrimenti incomprensibile, dei mancati incassi (agenzia Snai di Alassio, ved. posiz. Gallo, agenzia di Verona, v. posiz.

Aglietti, agenzia di Reggio Calabria, ved. posiz. Siviglia) di vincite di importo non trascurabile.

Dagli elementi sopra esposti la Commissione trae pieno convincimento che il risultato della gara in questione venne "combinato" da calciatori delle due squadre per favorire scommesse che potessero beneficiare di quote elevate. Tali conclusioni non vengono infirmate dalle considerazioni svolte dalla difesa circa il regolare svolgimento della gara, con particolare riferimento al momento della segnatura delle reti. Secondo la difesa, infatti, la circostanza che il vantaggio dell'Atalanta sia stato conseguito nei minuti di recupero del primo tempo e che la rete del pareggio sia stata segnata nei minuti finali della gara, dimostrerebbe l'estraneità all'illecito dei calciatori partecipanti alla gara, non apparendo verosimile che per attuare un accordo si siano attesi i minuti finali dei due tempi, con l'evidente rischio che il risultato parziale/finale 1-X potesse sfumare.

In proposito è sufficiente rilevare che l'illecito sportivo si realizza nel momento in cui vengono posti in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, essendo del tutto indifferente la circostanza del conseguimento effettivo dei fini suddetti.

Tanto premesso, gli elementi acquisiti non consentono tuttavia di identificare con certezza i calciatori delle due squadre che diedero vita all'accordo illecito né di accertare le modalità di tempo e di luogo con le quali tale accordo venne concretizzato.

L'accusa ha prospettato che l'accordo illecito sia stato concepito in occasione della cena tenutasi presso il Ristorante Taverna Valtellinese la sera del 19/8/00 alla quale parteciparono diversi calciatori dell'Atalanta. Inoltre ha ravvisato nel traffico telefonico intercorso tra alcuni calciatori appartenenti alla Soc. Pistoiese ed altri appartenenti alla Soc. Atalanta il momento di perfezionamento della pattuizione illecita.

Ad avviso della Commissione, la cena in questione non poté essere la sede ed il momento del perfezionamento dell'accordo, se non altro per il fatto che vi parteciparono soltanto calciatori dell'Atalanta. Alcuni dei presenti alla cena, oltretutto (ad esempio Carrera) non sono stati coinvolti nel deferimento, mentre altri calciatori deferiti (ad esempio Siviglia) hanno negato la loro partecipazione alla cena, senza che nel corso del procedimento siano stati acquisiti elementi in contrario.

In aggiunta, non è stato dimostrato che il Banchelli, nel corso di quella cena, avesse effettivamente consigliato al personale del Ristorante a scommettere sul risultato 1-X e nelle dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di Pistoia il signor Besio Filippo, direttore di sala del citato Ristorante, ha escluso di aver sentito i calciatori dell'Atalanta presenti alla cena parlare di scommesse o in genere del risultato della partita del giorno successivo.

Quanto ai contatti telefonici tra i calciatori delle due squadre, accertati e documentati dall'accusa per mezzo dei tabulati in atti, appare giustificato il sospetto che talune delle telefonate abbiano avuto rilevanza causale ai fini della consumazione dell'illecito.

Nell'impossibilità, tuttavia, di conoscere il contenuto di tali conversazioni telefoniche, non è dato individuare quali siano state le telefonate rilevanti, e quali calciatori coinvolti. Non può escludersi infatti che parte delle telefonate intercorse avessero un contenuto corrispondente alle giustificazioni addotte dagli incolpati. Conseguentemente, non è possibile pervenire a considerazioni conclusive, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine alla individuazione degli autori dell'accordo.

Le suddette considerazioni non comportano peraltro il proscioglimento di tutti gli incolpati da qualsivoglia addebito disciplinare. Ciò vale, in particolare, per quei calciatori i cui amici e parenti fecero puntate sull'accoppiata 1-X e sul risultato di pareggio.

Dall'andamento delle puntate e dal comportamento degli scommettitori nonché dai rapporti telefonici tra calciatori e scommettitori, si ricava la certezza che furono essi gli ispiratori o addirittura i mandanti delle scommesse perché a conoscenza che il risultato sarebbe stato, come avvenne, del vantaggio dell'Atalanta nel primo tempo e del pareggio finale.

Gli elementi probatori sopra indicati danno la certezza che i calciatori i cui parenti ed amici effettuarono le scommesse erano al corrente della “combine”.

Dagli stessi elementi però non è dato stabilire con corretta deduzione logica se i calciatori in questione parteciparono all'accordo illecito o semplicemente ne vennero a conoscenza e decisero di utilizzare, a vantaggio loro e di amici e parenti, quanto avevano appreso.

Pur essendovi ragioni per sospettare la loro partecipazioni alla “combine”, la Commissione non ritiene questa circostanza esaurientemente accertata.

Se, dunque, non è possibile concludere per una loro partecipazione all'accordo, l'esame dei loro comportamenti consente però la conclusione che essi furono certamente a conoscenza dell'intervenuto accordo diretto ad alterare il risultato della gara e che tale conoscenza utilizzarono per consentire scommesse a parenti ed amici.

Questo comportamento costituisce violazione delle norme regolamentari sotto il duplice profilo dell'omessa denuncia dell'illecito e dell'inosservanza dei doveri di lealtà e probità.

Soltanto per il Banchelli, per le ragioni che verranno esposte quando verrà esaminata la sua personale posizione, va ravvisata unicamente la violazione dell'obbligo di denuncia.

Per gli altri incolpati non sussistono elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità relativamente alla consumazione dell'illecito e neppure ad altre violazioni regolamentari.

Fatte queste premesse è necessario esaminare in dettaglio la posizione di ciascuno degli incolpati.

## **AGLIETTI ALFREDO**

Sono provati i suoi intensi rapporti con SPERI GIOVANNI BATTISTA, cioè con colui che il 20 agosto effettuò tre scommesse di lire 250.000 sul “parziale-finale 1-X” presso tre Punti Snai in Bussolengo e Verona, oltre ad una serie di scommesse multiple sui risultati finali di almeno 3 partite, tutte contemplanti però la X fissa per la gara Atalanta-Pistoiese: in totale Speri ha puntato lire 3.000.000 con varie combinazioni (altra puntata di lire 500.000 sul finale 1-1, tentata alle 14 presso l'agenzia di Bussolengo, non fu accettata perché il sistema informatico aveva sospeso l'ammissione delle giocate a partire dalle 13, 26), vincendo lire 2.750.000 (incassate) per le scommesse di Bussolengo e lire 8-9 milioni (non incassati) per quelle di Verona.

Speri ha dichiarato (v. verbale di sommarie informazioni in sede penale del 2/11/00) di essere scommettitore abituale, di frequentare vari calciatori ed in particolare di intrattenere rapporti di amicizia con Aglietti da circa due anni.

Allorchè è stato sentito dall'Ufficio Indagini (verbale 18/9/00), Aglietti ha definito – all'evidente scopo di giustificare gli accertati frequenti contatti telefonici con Speri nel fine settimana del 20/8/00 – *“di profonda amicizia”* i suoi rapporti personali con il medesimo (conosciuto a Verona 2-3 anni prima), ma poi, con evidente contraddizione, ha affermato di non aver mai saputo che costui fosse solito scommettere sugli eventi calcistici (*“nego di essermi mai recato all'interno di alcun punto scommesse in compagnia di Speri”*). Per ridimensionare siffatta contraddizione in sede dibattimentale il deferito ha svilto la *“profonda amicizia”* con Speri al livello di *“superficiale conoscenza”*: ma l'allegata ignoranza del fatto che Speri fosse scommettitore abituale resta comunque inverosimile alla luce delle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini da Sorio Simone, dipendente della cit. agenzia SNAI di Bussolengo (*“Speri l'ho visto in talune circostanze precedenti a quelle del 20 agosto, ma sempre in occasione delle sue puntate vincenti, aveva gesti scherzosi con il calciatore Aglietti frequentatore di questo punto SNAI”*) e da Monti Davide, titolare della stessa agenzia (*“questo personaggio – Speri ndr – è stato riconosciuto più volte nella passata stagione all'interno del punto Snai in compagnia di diversi giocatori del Chievo Verona, quali lo stesso Aglietti ... detti calciatori nella passata stagione si presentavano in agenzia accompagnati da questo individuo che materialmente raccoglieva le loro puntate per giocarle immediatamente dopo”*).

E' importante sottolineare come i tabulati prodotti dalle Procure evidenzino che proprio nell'arco temporale dalle ore 11.12 alle ore 11.17 in cui risultano effettuate le puntate di Bussolengo, è intervenuto un contatto telefonico (per la precisione alle ore 11.15) tra Aglietti e Speri.

Anche il padre del calciatore deferito ha effettuato numerose scommesse "extra" sulla gara in questione. In particolare Aglietti Giulio ha dichiarato (verbale di sommarie informazioni di P.G. in data 8/11/00) di aver puntato:

- a) presso il punto Snai di Montevarchi, nella mattinata del 20 agosto, in un primo momento, di persona, lire 2.100.000 (n.12 giocate di lire 100.000 con combinazioni multiple su tre squadre per ogni scheda e n.3 giocate di lire 300.000 sui seguenti risultati della stessa gara Atalanta-Pistoiese: finale 2-2, finale 1-1 e parziale-finale 1-X; per il dettaglio, v.cedolini all.ti al verbale di sommarie informazioni di PG di Pasquini Davide) e dopo un'ora altre lire 200.000 tramite due ragazzi che si trovavano fuori dell'agenzia (lire 50.000 sul finale 2-2, lire 50.000 sul finale 1-1 e lire 100.000 sul parziale-finale 1-X, tutti relativi alla gara cit.; peraltro Aglietti aveva consegnato ai due ragazzi la somma di lire 1.000.000 ma l'agenzia non aveva accettato puntate per tale importo);
- b) presso il punto Snai di Figline Valdarno lire 3.000.000 nella serata 19/8/00 (n.30 giocate multiple contemplanti tutte il risultato finale fisso X della gara Atalanta-Pistoiese: v. sul punto sommarie informazioni di PG di Magi Marco, titolare dell'agenzia).

A detta dell'Aglietti le vincite (nette) sarebbero state di lire 8.900.000 per le scommesse in Montevarchi e di lire 3.500.000 per quelle di Figline Valdarno. Al riguardo va rilevato che il suddetto Magi non solo ha definito "anomalo" il tipo di giocata (*"se mi fossi accorto di ciò subito avrei chiesto il placet per le giocate alla sede centrale di Roma della SPATF"*), ma ha anche precisato che erano risultate vincenti 6 schedine su 30 per una vincita complessiva di lire 11.181.900 (v. verbale sommarie informazioni Magi 18/9/00).

Estremamente significative sono le modalità di riscossione delle vincite presso l'agenzia di Montevarchi: Aglietti infatti, per un verso, ha rifiutato l'assegno bancario offertogli in pagamento dal Vice responsabile del punto Snai (il quale peraltro – in conformità alle istruzioni ricevute dalla Toscom – aveva richiesto l'intervento di un carabiniere per l'identificazione dello scommettitore all'atto del pagamento in contanti) e poi si è avvalso del figlio Gabriele per incassare una parte delle vincite (lire 2.100.000) in data 23/8/00 (v. dichiarazioni di PG di Innocenti Ilaria, impiegata presso Punto Snai di Montevarchi).

I tabulati in atti attestano l'esistenza di contatti telefonici nei giorni 19-20-21 agosto tra le utenze cellulari intestate ad Aglietti Giulio ed ai figli Alfredo e Gabriele.

L'esame complessivo delle risultanze istruttorie concernenti la posizione di Aglietti Alfredo – in sintesi: i rapporti di parentela e di amicizia con gli scommettitori in Verona, Bussolengo, Montevarchi e Figline Valdarno, i contatti telefonici con i medesimi, l'entità delle puntate, le modalità di effettuazione delle scommesse e di riscossione delle vincite – impone di ritenere che detto tesserato, essendo a conoscenza dell'illecito accordo destinato al conseguimento di un risultato di parità (dopo un primo tempo con la squadra di casa in vantaggio), ebbe a "passare" siffatta informazione all'amico Speri ed al padre consentendo loro di conseguire vincite considerevoli scommettendo sul risultato suddetto.

## **AMERINI DANIELE**

L'unico elemento d'accusa emerso a carico del tesserato della Pistoiese Amerini è costituito dai contatti telefonici intercorsi – nei giorni 19 e 20 agosto – con Banchelli Giacomo, cioè con un calciatore della squadra (Atalanta) che la Pistoiese avrebbe dovuto affrontare appunto domenica 20 nella gara conclusiva del girone eliminatorio dell'edizione 2000/2001 della Coppa Italia. Il peso probatorio di siffatta circostanza non è però



particolarmente significativo avendo Amerini fornito verosimile giustificazione dei suddetti (per la verità sporadici) contatti telefonici. Amerini e Banchelli sono infatti amici di lunga data, avendo militato insieme nelle formazioni giovanili della Fiorentina e poi nella prima squadra della Pistoiese nella stagione agonistica 99/00: v. dichiarazioni rese da Banchelli in sede dibattimentale il 21/11/00. Le versioni rese da Amerini e Banchelli concordano anche in ordine al contenuto specifico delle conversazioni telefoniche “sospette” (necessità di biglietti per la partita, possibilità di fare insieme in auto il viaggio di rientro presso le rispettive residenze); né siffatte allegazioni sono smentite da contrarie risultanze né da argomenti logici inconfutabili.

In difetto di altri elementi indiziari a conforto dell’ipotesi accusatoria (insufficiente apparendo all’uopo l’ammissione di Banchelli e Amerini di aver in passato – saltuariamente e non congiuntamente - effettuato scommesse) non sembra sostenibile che Amerini possa aver in qualche modo avuto conoscenza dell’accordo illecito finalizzato ad “aggiustare” il risultato della gara Atalanta-Pistoiese, sì da esser tenuto a farne denuncia all’autorità competente a norma dell’art. 2, ultimo comma C.G.S.

## **BIZZARRI GIROLAMO**

Il deferimento del calciatore Bizzarri, tesserato per la soc. Pistoiese, trova causa nelle telefonate intercorse e nei messaggi shm scambiati con il calciatore dell’Atalanta Doni specialmente nel periodo intercorso tra il 18 ed il 20 agosto 2000.

Il numero delle telefonate e soprattutto dei messaggi è stato oggetto di acceso dibattito tra l’accusa e la difesa; quest’ultima nella seconda fase del dibattimento ha prodotto una consulenza tecnica redatta dal prof. Zingarelli del Politecnico di Torino ed ha chiamato quest’ultimo a testimoniare in contraddittorio con il Vice Capo U.I. Col. Martino. Gli esiti della discussione sul punto non sono stati del tutto chiarificanti: da un lato, il Col. Martino ha ridimensionato l’imponenza del traffico telefonico quale inizialmente prospettata nella relazione 27/10/00, all.to 55 (sottoposto ad irridente critica da parte della difesa nella prima fase del procedimento dinanzi a questa Commissione), nel senso che tra il 18 ed il 20 agosto Doni e Bizzarri si sarebbero scambiati “solo” 7 telefonate via cellulare (della durata complessiva di 436 secondi) e 21 messaggi SHM (v. relazione 10/12/00), dall’altro, il perito della difesa ha spiegato che il tracciamento storico del traffico di messaggi SHM riportato dai tabulati prodotti dalla Procura consente di documentare non tanto che un messaggio esitato con successo sia stato effettivamente recepito dal cellulare del destinatario, ma solo che vi è stata interconnessione tra la rete di origine e quella di destinazione. Il che non toglie – vale la pena di osservare – che comunque nella fattispecie vi sia stata una considerevole e concentrata uscita di messaggi da una parte e dell’altra e che pertanto il “bisogno” di comunicazione tra i due calciatori amici-avversari sia indubbiamente stato, nel circoscritto arco temporale di cui trattasi, particolarmente intenso.

L’incertezza probatoria resta in ogni caso insuperata in ordine al contenuto delle conversazioni telefoniche e dei messaggi, non potendo, di per sè, il numero delle prime e dei secondi costituire indizio univoco di illecite comunicazioni attinenti il condizionamento della gara in programma per la domenica 20 agosto.

Al riguardo Doni e Bizzarri hanno concordemente dichiarato di essersi sentiti nei giorni precedenti la gara di Coppa Italia Atalanta-Pistoiese perché il primo avrebbe dovuto dare un passaggio al secondo sulla propria autovettura sino a Bologna dove quest’ultimo avrebbe incontrato la moglie. Altre telefonate sono state giustificate con la richiesta del Bizzarri al Doni di alcuni biglietti per la partita, richiesta poi annullata perché gli amici del Bizzarri, cui i biglietti erano destinati, non si sarebbero più fatti sentire.

In dibattimento Bizzarri ha ulteriormente precisato che al momento delle numerose telefonate intercorse con Doni nella serata del giorno 18 agosto egli si trovava presso il

Centro tecnico di Coverciano ove si era recato, assieme alla moglie, per fare visita al calciatore Adani Daniele della Fiorentina, amico suo e dello stesso Doni (tutti e tre hanno militato assieme nel Brescia). Le telefonate avrebbero avuto carattere scherzoso.

Adani, chiamato dalla difesa a deporre in dibattimento, nulla ha potuto dire sul contenuto delle telefonate, ma ha affermato di aver avuto l'impressione che il Bizzarri avesse un atteggiamento scherzoso e divertito. Ha aggiunto che alcuni tentativi di contatto telefonico compiuti dal Bizzarri andarono a vuoto a causa di ripetute cadute della linea.

Infine il Bizzarri ha dichiarato di scommettere raramente e non su partite della squadra di sua appartenenza. Ha escluso di avere mai parlato di scommesse con il Doni.

Non è stato accertato alcun collegamento, diretto o indiretto, tra il Bizzarri e le persone che materialmente effettuarono le scommesse sulla gara Atalanta-Pistoiese.

A carico del Bizzarri, dunque, esistono soltanto i dati (controversi) relativi al traffico telefonico intercorso con il Doni. La frequenza e la concentrazione dei contatti, la circostanza che di fatto le ragioni addotte a loro giustificazione siano risultate non del tutto verosimili e non abbiano comunque trovato conferma in riscontri certi ed obiettivi, possono far sorgere qualche dubbio sulla veridicità della versione fornita dall'interessato: tuttavia, in assenza di altri elementi probatori di sicura conclusione, ritiene la Commissione che non sussistano i presupposti per affermare che Bizzarri fosse a conoscenza dell'illecita "combine" volta a condizionare la regolarità agonistica della gara Atalanta-Pistoiese. Si impone pertanto, per queste assorbenti considerazioni, il proscioglimento del Bizzarri da qualunque addebito (anche nella prospettiva dell'obbligo di denuncia ex art. 2 ult. comma C.G.S.), ciò che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento della dibattuta questione circa l'esatto numero delle telefonate effettivamente intercorse con Doni e dei messaggi andati a buon fine.

## **DONI CRISTIANO**

Il principale elemento di accusa contestato al tesserato della Soc. Atalanta Doni Cristiano è costituito dai plurimi contatti telefonici (anche a mezzo di messaggi shm) intercorsi nei giorni 18-19-20 agosto con il calciatore Bizzarri della Soc. Pistoiese che sarebbe stato suo avversario nella gara del 20 agosto conclusiva del girone eliminatorio dell'edizione 2000/2001 della Coppa Italia.

Il numero delle telefonate e soprattutto dei messaggi è stato oggetto di acceso dibattito tra l'accusa e la difesa; quest'ultima nella seconda fase del dibattimento ha prodotto una consulenza tecnica redatta dal prof. Zingarelli del Politecnico di Torino ed ha chiamato quest'ultimo a testimoniare in contraddittorio con il Vice Capo U.I. Col. Martino. Gli esiti della discussione sul punto non sono stati del tutto chiarificanti: da un lato, il Col. Martino ha ridimensionato l'imponenza del traffico telefonico quale inizialmente prospettata nella relazione 27/10/00, all.to 55 (sottoposto ad irridente critica da parte della difesa nella prima fase del procedimento dinanzi a questa Commissione), nel senso che tra il 18 ed il 20 agosto Doni e Bizzarri si sarebbero scambiati "solo" 7 telefonate via cellulare (della durata complessiva di 436 secondi) e 21 messaggi shm (v. relazione 10/12/00), dall'altro, il perito della difesa ha spiegato che il tracciamento storico del traffico di messaggi SHM riportato dai tabulati prodotti dalla Procura consente di documentare non tanto che un messaggio esitato con successo sia stato effettivamente recepito dal cellulare del destinatario, ma solo che vi è stata interconnessione tra la rete di origine e quella di destinazione. Il che non toglie – vale la pena di osservare – che comunque nella fattispecie vi sia stata una considerevole e concentrata uscita di messaggi da una parte e dell'altra e che pertanto il "bisogno" di comunicazione tra i due calciatori amici-avversari sia indubbiamente stato, nel circoscritto arco temporale di cui trattasi, particolarmente intenso.

L'incertezza probatoria resta in ogni caso insuperata in ordine al contenuto delle conversazioni telefoniche e dei messaggi, non potendo, di per sè, il numero delle prime e

dei secondi costituire indizio univoco di illecite comunicazioni attinenti il condizionamento della gara in programma per la domenica 20 agosto.

Al riguardo Doni e Bizzarri hanno concordemente dichiarato di essersi sentiti nei giorni precedenti la gara di Coppa Italia Atalanta-Pistoiese perché il primo avrebbe dovuto dare un passaggio al secondo sulla propria autovettura sino a Bologna dove quest'ultimo avrebbe incontrato la moglie. Altre telefonate sono state giustificate con la richiesta del Bizzarri al Doni di alcuni biglietti per la partita, richiesta poi annullata perché gli amici del Bizzarri, cui i biglietti erano destinati, non si sarebbero più fatti sentire.

In dibattimento Bizzarri ha ulteriormente precisato che al momento delle numerose telefonate intercorse con Doni nella serata del giorno 18 agosto egli si trovava presso il Centro tecnico di Coverciano ove si era recato, assieme alla moglie, per fare visita al calciatore Adani Daniele della Fiorentina, amico suo e dello stesso Doni (tutti e tre hanno militato assieme nel Brescia). Le telefonate avrebbero avuto carattere scherzoso.

Adani, chiamato dalla difesa a deporre in dibattimento, nulla ha potuto dire sul contenuto delle telefonate, ma ha affermato di aver avuto l'impressione che il Bizzarri avesse un atteggiamento scherzoso e divertito. Ha aggiunto che alcuni tentativi di contatto telefonico compiuti dal Bizzarri andarono a vuoto a causa di ripetute cadute della linea.

Non portano significativi elementi a conforto dell'ipotesi accusatoria né la partecipazione di Doni alla cena del 19 agosto presso la "Taverna Valtellinese" (l'episodio è rimasto tra le molte ombre del presente procedimento ed il sospetto, avanzato dal Procuratore federale, che esso costituisse il momento iniziale dell'illecito sportivo contestato non ha trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale), né la sua ammissione di aver in passato, saltuariamente, effettuato scommesse su eventi calcistici (anche se desta sconcerto la circostanza della scommessa – riferita dalla dipendente del punto Snai di Bergamo Ghidini Tiziana e negata contro ogni evidenza dal Doni - di lire 3.000.000 circa da costui effettuata su alcune gare del 7/5/00, compresa quella in cui era impegnata l'Atalanta).

Ciò che conta, sul piano della verità processuale (l'unica rilevante ai fini del giudizio di responsabilità disciplinare che questa Commissione è chiamata a formulare, al di là delle suggestive argomentazioni logiche del Procuratore Federale volte ad indicare in Doni addirittura il tessitore della trama illecita), è che non sono stati provati contatti, diretti o indiretti, del Doni con le persone che materialmente effettuarono le scommesse vincenti sul risultato parziale-finale 1-X della gara Atalanta-Pistoiese, ed in particolare con colui (Maestri Giuseppe, cognato di Zauri Luciano) che, oltre ad essere stato protagonista di una serie di giocate (effettuate o tentate) sul suddetto risultato presso i punti Strike e Snai di Bergamo (v. infra, posizione di Zauri Luciano) è stato identificato come la stessa persona che ebbe a vincere, presso il punto Snai di Alberti, la cospicua somma di lire 25.000.000 con puntate analoghe (pareggio fisso sulle partite Reggina-Verona e Chievo Verona-Atalanta) a quelle effettuate nella medesima occasione dal Doni.

In questo quadro di incertezza probatoria, non può la Commissione affermare che il Doni rientri tra i calciatori venuti a conoscenza dell'illecita "combine" volta a condizionare la regolarità agonistica della gara de qua, onde lo stesso deve essere prosciolto non solo dall'addebito contestato, ma anche da quelli ipotizzabili in via subordinata per le violazioni di cui all'art. 1, commi 1 e dell'art. 2, ultimo comma del C.G.S.

## **LILLO GIANLUCA**

Accogliendo la richiesta del Procuratore Federale, deve essere prosciolto da ogni addebito Lillo Gianluca, tesserato per la Soc. Pistoiese. A suo carico in effetti vi sono soltanto alcune telefonate (una il 17 e due il 19 agosto) intercorse con il calciatore dell'Atalanta Banchelli nei giorni immediatamente precedenti la gara. Tuttavia è provato che Lillo e Banchelli hanno militato nella Pistoiese nella stagione agonistica 1999/2000, condividendo, nelle trasferte, la stessa camera di albergo (v. dichiarazione scritta Dozzi Romeo,

consigliere di amministrazione della Società). Inoltre Lillo e Banchelli hanno reso versioni concordanti (e non smentite da diverse risultanze) circa l'oggetto delle telefonate "sospette" (interesse di Lillo ad ottenere la maglietta dell'amico-avversario al termine della gara; v. anche la dichiarazione Dozzi cit.), onde deve escludersi che, in difetto di altri elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria (non vi è prova di alcun collegamento, diretto o indiretto, con le persone che hanno materialmente effettuato le scommesse; è frutto di errore il riferimento in atti ad un presunto contatto telefonico tra l'utenza di Lillo e quella di Siviglia Pietro, padre del calciatore atalantino Siviglia Sebastiano), il Lillo possa essere stato consapevole dell'illecita "combine" oggetto degli atti di deferimento.

## **BANCHELLI GIACOMO**

A carico di Banchelli Giacomo, tesserato per la Soc. Atalanta, è emerso: a) che il giorno 19 agosto dopo aver cenato con alcuni compagni di squadra, presso il Ristorante "La Taverna Valtellinese" di Bergamo, egli ebbe a recarsi, poco prima della mezzanotte, presso l'agenzia Snai di Bergamo di Alberti Roberto per visionare il foglio delle quote e chiedere spiegazioni all'impiegata sul significato della puntata "parziale-finale"; dopo aver ricevuto risposta alla sua domanda Banchelli si allontanò senza scommettere (vedi dichiarazioni rese alla procura della Repubblica di Pistoia il giorno 2/11/00 da Ghidini Tiziana); b) che il suddetto calciatore intrattenne plurimi contatti telefonici nei giorni 18-19 e 20 agosto con i calciatori della Soc. Pistoiese Amerini e Lillo (v. tabulati trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia alla F.I.G.C.).

Mentre sulla scarsa significatività probatoria di quest'ultima circostanza è sufficiente richiamare le considerazioni svolte sopra a proposito delle posizioni di Lillo e Amerini, la prima risulta sintomatica della conoscenza da parte del Banchelli dell'esistenza di un accordo illecito volto al condizionamento della regolarità agonistica della gara Atalanta-Pistoiese (dovendosi comunque ribadire che non vi è prova certa che tale accordo si sia perfezionato proprio in occasione della cena suddetta: v. supra). Banchelli ha ammesso di aver chiesto in visione all'impiegata della Snai il foglio delle quote, ma ha precisato di aver chiesto chiarimenti alla stessa sul significato non della puntata "parziale-finale", bensì della lettera "E" apposta a margine di alcune delle gare (scommesse "extra"). L'assunto è stato smentito dalla Ghidini posto che la lettera "E" non era più in uso nel prospetto riepilogativo Snai delle quote già dall'agosto 2000.

La dimostrata inattendibilità della versione resa dall'incolpato circa le informazioni richieste all'impiegata Snai - tanto più che costui ha ammesso di aver già in passato effettuato scommesse su eventi calcistici e quindi di non essere "digiuno" della materia - convince la Commissione del fatto che costui fosse consapevole dell'accordo illecito cui si è detto.

Mancando la prova che il deferito abbia in qualche modo sfruttato a vantaggio proprio od altrui questa conoscenza, in particolare effettuando o suggerendo scommesse sul preconstituito risultato della gara (le dichiarazioni scritte prodotte dalla difesa hanno smentito l'ipotesi formulata dall'Ufficio Indagini secondo cui Banchelli, nel corso della cena succitata, potesse, del tutto irresponsabilmente, aver invitato i cuochi del ristorante a giocare sul parziale-finale 1-X), lo stesso deve rispondere unicamente di aver omesso di fare denuncia alle autorità competenti di quanto a sua conoscenza ai sensi dell'art. 2 ultimo comma del C.G.S.

## **GALLO FABIO**

Il titolare dell'agenzia Strike di Cusano Milanino, Claudio Origgi, ha riferito ai carabinieri della Sezione di P.G. della Procura di Pistoia (v.verbale del 3/11/2000, f. 139) che nel

pomeriggio di domenica 20 agosto 2000 una persona si era presentata in agenzia scommettendo lire 100.000 sul risultato 1-X come parziale/finale della gara Atalanta-Pistoiese. Dopo l'effettuazione di tale puntata, lo scommettitore era uscito intrattenendosi con altra persona all'esterno dell'agenzia e parlando al telefono cellulare. Dopo pochi minuti le due persone erano rientrate ed avevano effettuato altre giocate sul medesimo risultato (in particolare tre da lire 100.000 ed una da lire 250.000).

Le vincite relative erano state riscosse lunedì 21, quattro al mattino (pagate dall'impiegata Perotti Eva) e la quinta (da lire 100.000) il lunedì pomeriggio (pagata dal titolare Origgi). Quest'ultima vincita era stata riscossa da certo signor Biasotto, conosciuto dall'Origgi perché titolare del Bar Victory di Senago.

La sig.ra Perotti Eva, sentita dai carabinieri di Pistoia, ha riferito che le cinque puntate vincenti erano state effettuate da due scommettitori, uno piuttosto anziano e l'altro leggermente più giovane, che dall'accento parevano originari del sud Italia ma trapiantati al nord.

Successivamente la Perotti ha riconosciuto come autore delle scommesse e percettore delle relative vincite il sig. Antonio Florio, zio del calciatore dell'Atalanta Fabio Gallo (v. verbale di individuazione fotografica CC di Cusano Milanino in data 16/11/00, f. 144).

Il Florio, sentito dall'Ufficio Indagini in data 11/12/00, ha ammesso di aver giocato, sostenendo però di aver effettuato quattro puntate da lire 100.000 ciascuna, una di seguito all'altra, ed ha negato di aver interrotto le puntate per fare una telefonata. Inoltre ha dichiarato di essersi recato a scommettere da solo, negando di aver incontrato alcun conoscente nell'agenzia. Infine ha ammesso di essersi sentito telefonicamente col nipote il giorno della gara Atalanta-Pistoiese, allegando di essergli affettivamente molto legato, perché aveva avuto bisogno di alcuni biglietti, non essendo valido per le gare di Coppa Italia l'abbonamento di cui era titolare.

Gallo Fabio, sentito lo stesso giorno dall'Ufficio Indagini, ha affermato di non ricordare il contenuto delle telefonate intercorse con lo zio nella giornata del 20 agosto, ma di ritenere possibile che l'oggetto del colloquio fosse stata la necessità di procurargli alcuni biglietti per la gara.

Ha escluso inoltre che lo zio potesse avergli mai comunicato di aver vinto con le scommesse. Infine il Gallo ha escluso che qualcuno dei suoi parenti gli avesse mai comunicato di aver effettuato scommesse ad Alassio.

Nell'interrogatorio di P.G. del 13 gennaio 2001 (f. 187) il Florio ha riconosciuto come sue proprie le tre bollette da L. 100.000 ed una bolletta da L. 250.000, per complessive L. 550.000 tutte relative a scommesse effettuate alle ore 15.25, escludendo fosse sua la puntata di L. 100.000 effettuata alle 15.19. Il Florio ha poi dichiarato, nel prosieguo di tale interrogatorio: *“mio nipote Gallo Fabio è sicuramente a conoscenza che io sono solito scommettere, perché in varie circostanze, in occasione delle vincite che mi capita di fare, ho riferito a lui come ad altri di aver vinto”*.

I tabulati in atti attestano l'esistenza di contatti telefonici avvenuti il giorno 20 agosto 2000 tra Gallo Fabio e Florio Antonio, in particolare alle ore 15.21 (le scommesse vennero effettuate la prima alle ore 15.19 e le altre quattro alle 15.25) ed alle ore 23.18, dopo il termine della gara Atalanta-Pistoiese.

L'insieme delle risultanze istruttorie sopra richiamate, concernenti la posizione di Gallo Fabio - ed in particolare: il rapporto di parentela del calciatore con il Florio, l'entità delle puntate (che il Florio ha riconosciuto di importo superiore a quanto egli era solito impegnare nelle scommesse sul calcio), il luogo di effettuazione delle giocate, diverso da quello abitualmente utilizzato dal Florio, il tipo di scommessa (esclusivamente sul risultato parziale/finale 1/X, senza assicurarsi alcuna “copertura” con puntate su altri risultati, come ci si dovrebbe attendere da uno scommettitore abituale) ed infine la coincidenza temporale

dei due contatti telefonici tra Gallo e Florio con il momento di effettuazione delle puntate e con il termine della partita Atalanta-Pistoiese - inducono a concludere che il Gallo abbia fornito al proprio zio l'indicazione utile ad effettuare le scommesse vincenti, in base alla conoscenza del risultato "concordato" della partita (pareggio finale, dopo un vantaggio dell'Atalanta alla fine del primo tempo).

Le considerazioni svolte sono più che sufficienti ad affermare la responsabilità del Gallo per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S,

Quanto alla vicenda - più controversa - delle scommesse effettuate presso il punto Snai di Alassio, in relazione alla quale potrebbe ipotizzarsi il coinvolgimento della moglie del Gallo, osserva la Commissione che il titolare dell'Agenzia SNAI di Alassio ha dichiarato alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Pistoia di non poter riconoscere con certezza nella fotografia di Macciò Alessandra una delle due ragazze presentatesi nell'agenzia il giorno 20 agosto 2000, in compagnia di due ragazzi per effettuare scommesse sul parziale/finale 1/X di Atalanta-Pistoiese.

### **SIVIGLIA SEBASTIANO**

Quanto alla posizione del tesserato dell'Atalanta Siviglia Sebastiano, bisogna considerare che suo fratello Antonio (v.verbale sommarie informazioni di PG 7/9/00) ha effettuato - dalle 12 alle 13 del 20 agosto - n. 10 giocate di lire 200.000 ciascuna sul risultato parziale-finale 1-X della gara Atalanta-Pistoiese presso il punto Snai di Reggio Calabria (agenzia "All Bets" di Rigano Salvatore), unitamente al proprio amico Pizzimenti Antonino.

E' significativo che il Siviglia, (evidentemente convinto del successo della scommessa programmata) ebbe ad effettuare la stessa nonostante che, proprio in quel momento, la Snai avesse abbassato a 8.00 la quota iniziale di 11.00 stabilita per questo tipo di puntata (a causa dell'andamento anomalo delle giocate alle ore 13 la Snai prese addirittura la decisione di bloccare definitivamente l'accettazione delle scommesse sul risultato finale esatto e sul parziale-finale: v. dichiarazioni rese da Rigano alla PG in data 1/9/00).

Va anche evidenziato che Siviglia ha dichiarato di effettuare normalmente giocate di importo decisamente inferiore a quello scommesso nell'occasione. E' rimasta sfornita di prova l'allegazione di una ripartizione con altri soggetti delle puntate e delle relative vincite.

Estremamente sintomatiche (della non trasparenza della vicenda) sono le circostanze riferite dal Rigano in merito alla riscossione della vincita (lire 16.000.000). E' risultato infatti che Siviglia rifiutò di ricevere in pagamento l'assegno offertogli dal Rigano, come pure di esibire un documento di identità, arrivando addirittura a dichiarare falsamente di chiamarsi "Romeo" e di indicare come beneficiaria dell'assegno certa signora Morabito, per poi allontanarsi dalla ricevitoria (nell'occasione erano presenti due collaboratori dell'Ufficio Indagini impegnati appunto nel tentativo di identificare lo scommettitore) e rinunciare temporaneamente all'incasso. Quest'ultimo dovrebbe essere successivamente avvenuto in epoca compresa tra l'1 ed il 22/9/00 con la ricezione da parte di Siviglia di 2 assegni di lire 8.000.000 ciascuno (v. dichiarazioni rese alla GdF da Rigano il 22/9/00).

E' il caso di sottolineare un ulteriore elemento di sospetto: dai tabulati in atti risulta che in sorprendente coincidenza cronologica con l'effettuazione delle scommesse in Reggio Calabria sono intervenuti plurimi contatti tra l'utenza telefonica intestata a Siviglia Sebastiano e quella (0339/5291890) intestata a certo Siclari Fabio, residente in Bova Marina (RC). In sede dibattimentale il deferito ha negato di conoscere il Siclari ed ha sostenuto che l'interlocutore delle suddette conversazioni telefoniche sarebbe stata una sua amica. Non vi sono elementi obiettivi per disattendere tale prospettazione difensiva: resta il fatto però che la stessa è sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, onde può nutrirsi il

sospetto che il cellulare collegato all'utenza Siclari fosse in effetti nella disponibilità del fratello Antonio o di persone in rapporti con il medesimo.

Sussistono dunque anche in questo caso sufficienti elementi per affermare la responsabilità disciplinare del tesserato per le violazioni di cui all'art. 1, commi 1 e all'art. 2, comma 6 C.G.S: il comportamento posto in essere dallo scommettitore Siviglia Antonio (ed in particolare la volontà, chiaramente manifestata, di sottrarsi all'identificazione all'atto della riscossione di una cospicua vincita) non è altrimenti spiegabile che con la consapevolezza dell'esistenza di un accordo illecito volto a condizionare il risultato della gara. Deve ritenersi quindi che il calciatore atalantino Siviglia Sebastiano, venuto a conoscenza (in modi e tempi che non è stato possibile accertare) dell'esistenza di tale *pactum sceleris*, invece di adempiere all'obbligo di denuncia o comunque di astenersi da qualsiasi iniziativa volta a trarne vantaggio, per sé o per altri, utilizzò l'informazione a beneficio del fratello, non potendo ignorare la di lui abitudine a scommettere sugli eventi calcistici, e con ciò si rese responsabile di una grave violazione dei doveri di lealtà e probità che devono ispirare la condotta del calciatore in ogni contesto sociale, economico, agonistico.

Sulla irrilevanza del ruolo in concreto svolto dal Siviglia nella gara del 20 agosto – il suo ingresso in campo ebbe luogo a pochi minuti dal termine – si rinvia alle considerazioni di ordine generale svolte nella parte introduttiva della presente decisione.

## **ZAURI LUCIANO**

Maestri Giuseppe, scommettitore abituale (anche su eventi calcistici), cognato di Zauri Luciano, dopo aver rifiutato di rendere dichiarazioni all'Ufficio Indagini (verbale 11/12/00), è stato interrogato dalla PG presso la Procura della Repubblica di Pistoia (v. verbale sommarie informazioni 20/1/01) ed ha riferito di aver scommesso, nella mattinata del 20 agosto, presso il punto Strike di Bergamo (mentre la sua ricevitoria di elezione era il punto Snai della medesima città), lire 600.000 sulla gara Atalanta-Pistoiese risultato "parziale-finale" 1-X (la cui quota, in quel momento, era pari a 15). Il dipendente dell'agenzia Sirtori Paolo Andrea (verbale di PG 2/11/00) ha riferito che in realtà il Maestri (rectius: lo scommettitore poi identificato nel Maestri) aveva inizialmente chiesto di puntare sul risultato finale X "secco" della gara Atalanta-Pistoiese. Non essendo tale tipo di scommessa consentita, il Maestri – dopo esser uscito all'agenzia per fare una telefonata (di cui peraltro non è stato trovato riscontro nei tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze in uso al Maestri, alla di lui moglie ed allo Zauri: v. relaz. U.I. 14/2/01, p. 8) – aveva optato (spontaneamente e non su suggerimento dello stesso Sirtori come prospettato dalla difesa) per una puntata di lire 1.000.000 sul parziale-finale 1-X, giocata peraltro accettata solo nell'importo di lire 500.000, attesa la rilevanza delle quotazione in atto (15). Il Sirtori ha riferito di essere rimasto impressionato dall'atteggiamento di sicurezza tenuto dal Maestri (e da altro scommettitore, rimasto sconosciuto, che apparentemente a lui si accompagnava), tant'è che venne a crearsi una sorta di "effetto-domino" nelle scommesse, nel senso che (diffusasi evidentemente la voce della "sicurezza" della giocata *de qua*) molte persone tentarono la sorte puntando sul parziale-finale 1-X (*“quel pomeriggio arrivavano persone mai viste prima a chiedere di scommettere soltanto su quel risultato puntando in genere 10.000 per vincerne 60.000 visto che la quota era stata abbassata .....era evidente che in città si era sparsa la voce che quella partita sarebbe terminata con il vantaggio dell'Atalanta alla fine del primo tempo e con il pareggio finale”*). Tra gli scommettitori suggestionati dalla puntata apparentemente "assurda" di Maestri, vi fu tal Frugoni (v. verbale s.i. 2/11/00, f. 138) il quale ha dichiarato alla PG di aver "puntato lire 30.000 sull'1-X solo ed esclusivamente perché il Maestri aveva fatto quella giocata". Fu tale il "successo" di questo tipo di giocata che i responsabili dell'agenzia, ad un certo momento, decisero di non accettarla più. Che si fosse creata una vera e propria corsa febbrile alla scommessa sul parziale-finale 1-X della gara in questione è dimostrato anche da quanto

riferito all'ufficio Indagini (v. relazione 6/9/00, f. 111) dal titolare (Alberti) e da una dipendente (Ghidini) del punto Snai di Bergamo. Furono molte infatti le persone che, presentatesi in agenzia all'apertura pomeridiana, si videro respingere la richiesta di scommessa; tra costoro un soggetto non identificato si distinse per la virulenza della sua determinazione ad effettuare la scommessa e per le escandescenze verbali cui trasece a causa del rifiuto oppostogli dall'agenzia.

Ancor più significativo – nella logica accusatoria – è il fatto, pure riferito dalla Ghidini (v. verbale s.i. 3/11/00, f. 142), che il Maestri (persona da lei ben conosciuta di vista come protagonista di una importante vincita - lire 25.000.000 - su alcune partite del 7/5/00 (v. verbale s.i. Maestri cit.), in aggiunta alle puntate già effettuate presso il punto Strike, tentò di farne altre, nel pomeriggio del 20 agosto, per interposta persona, sul parziale-finale di Atalanta-Pistoiese (v. relazione U.I. 6/9/00) presso il punto Snai di Alberti, sintomaticamente preoccupandosi di non essere riconosciuto dall'impiegata.

Infine va sottolineata la straordinarietà delle giocate – effettuate ed ancor più tentate – da Maestri nell'occasione della gara de qua rispetto alla media delle sue puntate settimanali (*“la cifra solitamente da me investita va dalle 50.000 alle 100.000, o su singola bolletta o divisa su più bollette”*).

Zauri ha dichiarato all'Ufficio Indagini (verbale 11/12/00 confermato in sede dibattimentale in data 22/3/01) di non intrattenere buoni rapporti con il cognato e di ignorare la sua passione per le scommesse. Anche Maestri ha parlato di rapporti *“piuttosto blandi, freddi”* con il calciatore: resta il fatto però che (a prescindere dalla verosimiglianza di siffatte allegazioni) sono documentati (nei tabulati prodotti, f. 146 ss.) plurimi contatti (anche prossimi all'orario delle giocate) tra le utenze cellulari in uso a Maestri e alla sorella Zauri Elisea (03395066287 – 03394694968) e quella in uso a Zauri Luciano (03383475917) nei giorni 19 e 20 agosto, onde non può essere mancata l'occasione per quest'ultimo di *“soffiare”* ai propri congiunti l'informazione relativa al probabile esito della gara di Coppa Italia Atalanta-Pistoiese (non potendo detti contatti trovare tutti giustificazione nella richiesta di informazioni circa lo stato di gravidanza della sorella).

A carico di Zauri vi è dunque un quadro indiziario sufficientemente coerente ed univoco (rapporti con Maestri, comportamento tenuto da costui all'atto delle giocate effettuate presso il punto Strike e di quelle tentate presso il punto Snai, entità anomala di tali puntate rispetto alle abitudini dichiarate, *“ondata”* di scommesse sul risultato parziale-finale 1-X come effetto indotto – almeno in parte – dall'atteggiamento del Maestri) per poter affermare che anche tale calciatore atalantino abbia avuto notizia dell'illecita *“combine”* avente ad oggetto la gara succitata, e si sia avvalso di tale informazione per favorire scommesse ad esito scontato (e per importo non irrilevante) sul risultato *“parziale-finale”* 1-X, e tali dunque da recare ingiusto vantaggio economico al cognato e/o (almeno indirettamente) alla sorella.

## **ALLEGRI MASSIMILIANO**

Il giorno 24.8.2000 Sambaldi Antonio, titolare del punto Snai di Montevarchi, rilasciava al collaboratore dell'Ufficio Indagini dichiarazione nella quale tra l'altro affermava di aver saputo dal signor Di Menno Di Bucchiarico Umberto, gestore del punto Snai sito in Pescara che in quest'ultima Agenzia si erano verificate scommesse sospette ad opera di persona conosciuta come *“amico”* del calciatore Allegri.

Nello stesso giorno l'Ufficio Indagini raccoglieva anche la deposizione del Di Menno.

Quest'ultimo dichiarava che il giorno 20 agosto intorno alle ore 11.50 si era presentata presso la sua agenzia una persona già conosciuta, di cui era in grado di fornire la descrizione fisica, nonché di indicare marca e colore dell'autovettura in suo possesso. La persona in questione aveva giocato complessivamente L. 4.300.000 in puntate differenziate, ma tutte con al centro la gara Atalanta-Pistoiese. In particolare lo scommettitore aveva



effettuato le seguenti puntate (tutte incentrate sulla gara suddetta): L. 1.000.000 sul risultato finale 1-1; L. 1.000.000 sul risultato finale 2-2; L. 1.000.000 sul parziale-finale 1-X (5 giocate da lire 200.000); L. 100.000 su una tripla “parziale-finale 1-X” Atalanta-Pistoiese e vittoria di Torino e Venezia; L. 1.2000.000 sulla multipla di tre eventi: pareggio finale Atalanta-Pistoiese, vittoria Torino e vittoria Venezia. Il Di Menno dichiarava di non voler rispondere alla domanda se lo scommettitore fosse stato visto in passato con il calciatore Allegri e precisava che le vincite erano state incassate a più riprese il successivo martedì 22 agosto in contanti. Il Di Menno forniva copia delle bollette vincenti per complessive L. 17.000.000.

Il giorno 18.9.2000 il calciatore Allegri – tesserato in precedenza per il Pescara - rilasciava al collaboratore dell’Ufficio Indagini dichiarazione nella quale affermava che lo sconosciuto scommettitore non era associabile alla sua persona. Affermava di non aver alcun elemento per identificare lo scommettitore e tanto meno per poter dire a chi corrispondesse la sua descrizione somatica.

La posizione dell’Allegri veniva ribadita nella memoria difensiva 14.11.2000 ove ancora si affermava che costui non aveva “*alcun rapporto personale, tanto più di amicizia e/o di stretto legame*” con lo scommettitore pescarese.

In data 13.11.2000 la Procura Federale produceva copia degli atti ricevuti dalla Procura della Repubblica di Lucca, tra cui: a) verbale di s.i. rese da Di Menno alla GdF di Pescara in data 6/9/00 ove costui (superando l’atteggiamento reticente tenuto nei confronti degli investigatori della F.I.G.C.) dichiarava che lo sconosciuto che aveva vinto L. 17.000.000 scommettendo sulla gara Atalanta-Pistoiese, era cliente abituale dell’agenzia ed era stato più volte notato nella passata stagione in compagnia, tra gli altri, del calciatore Allegri Massimiliano; b) pro-memoria senza data (presumibilmente compilato dal magistrato inquirente o dagli investigatori) riassuntivamente lo stato delle indagini in sede penale nel quale

tra l’altro si rendeva conto della identificazione dello scommettitore, cliente abituale dell’agenzia Snai di Pescara ad opera di Mennilli Roberta, dipendente dell’agenzia, nella persona di ANTRILI MAURO nato e residente in Pescara. L’identificazione avveniva attraverso la foto del cartellino d’identità dell’Antrilli 31.8.94 del Comune di Pescara (v. verbale s.i. Mennilli 21/9/00); c) verbale di s.i. rese da Antrilli alla GdF di Lucca in data 10/11/00 ove l’interrogato ammetteva: di essere scommettitore abituale, anche su eventi calcistici; di essere amico intimo, da oltre 7 anni, di Allegri Massimiliano, di aver frequentato insieme a lui ricevitorie di scommesse; di intrattenere frequenti, se non quotidiani, contatti telefonici con il medesimo. Negava però nella maniera più assoluta di avere effettuato le scommesse – descritte da Di Menno - per complessive lire 4.300.000 sulla gara Atalanta-Pistoiese in data 20/8/00 presso l’agenzia Snai di Pescara; d) verbale di s.i. rese da Greco Adele alla GdF di Lucca in data 10/11/00 ove l’interrogata riferiva di conoscere Allegri, ma di essere del tutto all’oscuro dell’attività di scommettitore del figlio Mauro.

A fronte di queste risultanze Allegri, in sede dibattimentale, riferiva: di essere scommettitore abituale, ma di non aver mai effettuato giocate sulle partite di calcio; di essere amico intimo di Antrilli e di conoscere anche la di lui madre Greco Adele; di avere frequentato, all’epoca della sua militanza nella squadra del Pescara, l’agenzia pescarese del Di Menno; di essersi recato per alcuni giorni in Pescara subito dopo la gara Atalanta-Pistoiese del 20/8/00. Riconosceva inoltre l’Antrilli nella foto allegata al verbale di identificazione Mennilli cit. ed in quelle prodotte dalla difesa.

Oltre a ciò il coinvolgimento di Allegri nelle scommesse “pilotate” emerge anche da un’altra vicenda – per la verità più controversa – presa in esame dagli investigatori dell’Ufficio Indagini.

E' stata infatti accertata l'intima amicizia (attestata anche dalla frequenza dei contatti telefonici) tra Allegri e Grazzini Mauro titolare di due agenzie ippiche in Prato e in Pescara. Questi a sua volta è risultato essere amico (anche per pregresse collaborazioni professionali) di tal Ciabatti Stefano che ebbe ad effettuare il 20 agosto scommesse vincenti, presso due agenzie di Prato, sul pareggio finale e sul parziale-finale 1-X della gara Atalanta-Pistoiese (la vincita netta è risultata di lire 2.400.000). Orbene mentre Ciabatti ha affermato di non intrattenere rapporti amichevoli con alcun calciatore professionista, la di lui fidanzata (Cenatiempo Silvia) ha affermato che Allegri Massimiliano era stato presentato al Ciabatti da Grazzini.

Lo stesso Allegri del resto, a specifica domanda della Commissione in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere il Ciabatti. Sussiste dunque un collegamento (anche se alquanto sfumato e indiretto) tra Allegri e le scommesse effettuate in Prato dal Ciabatti,

In presenza di questo quadro probatorio, ritiene la Commissione che sussistano sufficienti indizi - rapporti tra Allegri e gli autori delle scommesse in Pescara e Prato, entità e modalità delle scommesse effettuate in Pescara da Antrilli sulla gara di cui si discute, collegamento di Allegri con la città di Pescara - per affermare che anche Allegri rientri tra quei calciatori che, essendo venuti a conoscenza dell'illecita "combine" avente ad oggetto la gara di Coppa Italia del 20/8/00, invece di adempiere all'obbligo di denuncia sancito dal C.G.S., diffusero presso altri soggetti la notizia di tale progetto antisportivo onde favorire l'effettuazione di scommesse su un risultato pre-condizionato, con ciò rendendosi responsabile della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in concorso con quella di cui all'art. 2, comma 6.

A conclusione dell'esame delle posizioni di ciascuno dei deferiti la Commissione ritiene congrua la sanzione di mesi sei per la violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 2 ultimo comma C.G.S. e di mesi sei per la violazione dei doveri di lealtà e probità, al cui rispetto ciascun tesserato è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S., concretatasi nella divulgazione della pattuizione illecita ai fini di favorire delle scommesse.

Le due sanzioni si cumulano a carico degli incolpati responsabili di entrambe le violazioni.

Per tali motivi la Commissione dichiara Banchelli Giacomo responsabile della violazione dell'art. 2 n. 6 del C.G.S., Aglietti Alfredo, Allegri Massimiliano, Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano e Zauri Luciano, responsabili della violazione degli articoli 2 n. 6 e 1 n. 1 del C.G.S., così modificati i capi di incolpazione ed infligge a **Banchelli Giacomo** la squalifica per mesi sei, ad **Aglietti Alfredo, Allegri Massimiliano, Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano** e **Zauri Luciano** la sanzione della squalifica per anni uno.

Proscioglie **Amerini Daniele, Bizzarri Girolamo, Doni Cristiano** e **Lillo Gianluca** dagli addebiti contestati.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MARZO 2001

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro